

ALLEGATO 11

CUP _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

MARCA DA BOLLO

(Ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Il/La _____ con sede legale in Via
_____, n. _____, (Comune)
_____, (Cap) _____, (Provincia) (____), codice
fiscale/P.Iva _____

CODICE ATECO _____

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _____ DAL _____

Rappresentato da _____

(Nome) _____ (Cognome) _____, nato a
_____, (____), il ____/____/____, in qualità di Soggetto promotore di seguito
denominato "Soggetto promotore";

Doc identità allegato _____ n° _____ scadenza _____

Sede territoriale di riferimento situata nell'ambito della Regione Umbria _____

Via _____, n. _____, (Comune)
_____, (Cap) _____, (Provincia) (____),

PEC _____ Email _____

E

SOGGETTO OSPITANTE

Il/La _____ con sede legale in Via
_____, n. _____, (Comune)
_____, (Cap) _____, (Provincia) (____), codice
fiscale/P.Iva _____ Sede operativa (corrispondente al luogo di svolgimento del tirocinio) in Via

_____, n. _____,
(Comune) _____, (Cap) _____, (Provincia)
(____),

Codice ATECO _____ Iscrizione Registro Imprese _____ dal

MATRICOLA INPS _____ MATRICOLA INAIL _____

Rappresentato da _____

(Nome) _____ (Cognome) _____, nato a
_____, (____), il ____/____/____, in qualità di Soggetto ospitante di seguito
denominato "Soggetto ospitante";

Doc identità allegato _____ n° _____ scadenza _____

PEC _____ EMAIL _____

VISTE:

- la Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" e s.m.i ;
- La Direttiva approvata con **Deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria** n. 202 del 25/02/2019 "Disposizioni della Regione Umbria, relative all'attuazione e svolgimento dei tirocini extracurricolari. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92") e s.m.i (di seguito "Direttiva regionale vigente"); -
- La Determinazione Direttoriale n. 1462 del 26.09.2023 "PNRR PAR GOL Umbria ex DGR 149/2022 - Approvazione Avviso pubblico per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 – Lavoro e Inclusione";

PREMESSO CHE:

- La Regione Umbria e ARPAL Umbria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa, promuovono il tirocinio extracurricolare quale strumento atto a favorire **l'orientamento, la formazione e l'acquisizione di nuove competenze professionali** utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.
- Ai sensi dell'art. 1 della Direttiva approvata con D.G.R. della Regione Umbria n° 202 del 25/02/2019, per tirocinio extracurricolare si intende **qualsiasi esperienza di orientamento/apprendimento in contesto**

lavorativo, anche diversamente nominata, che non si configura come rapporto di lavoro, svolta nell'ambito del territorio regionale presso datori di lavoro pubblici o privati, in ottemperanza alle disposizioni di attuazione, ivi contenute.

- I soggetti firmatari della presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria n° 202 del 25/02/2019, contenente le Linee guida in materia di tirocini extracurricolari, in recepimento e attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 e delle Linee guida per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 "Lavoro e Inclusione" adottate da ARPAL Umbria;
- I destinatari/beneficiari dei tirocini extracurricolari attinenti alla presente convenzione, rientrano tra quelli dalla sezione 6.1 dell'Avviso pubblico per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 – Lavoro e Inclusione" approvato con DD n. 1462 del 26.09.2023;
- Il Soggetto promotore dei tirocini regolamentati dalla presente convenzione rientra tra quelli **previsti all'art 3, punto, comma della Direttiva regionale vigente in Umbria** e tra quelli individuati nella Sezione 5.1 dell'Avviso pubblico per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 – Lavoro e Inclusione" approvato con DD n. 1462 del 26.09.2023;
- **Ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Direttiva regionale vigente in Umbria**, il Soggetto ospitante non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o non si trova in fase di cessazione;
- Non risultano, a carico del Soggetto ospitante, provvedimenti, interdizioni o sanzioni che impediscano lo svolgimento di tirocini formativi extracurricolari presso le unità produttive del medesimo Soggetto ospitante, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 15 della **Direttiva regionale vigente in Umbria**.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione e normativa regionale di riferimento

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti, i Progetti Formativi Individuali (di seguito PFI) ed i relativi allegati, richiamati dalla medesima Convenzione.
2. Il Soggetto ospitante ai sensi degli **artt. 4, 6 e 7** commi 2 e 3 della Direttiva adottata con DGR dell'Umbria n. 202/2019 e s.m.i., si impegna ad accogliere presso le sue proprie strutture il beneficiario del Programma GOL _____ CF _____ identificato nel rispettivo PFI - allegato alla presente Convenzione -, nel quale sono definiti gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. I PFI costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3. Il tirocinio extracurricolare, oggetto della presente convenzione, può essere promosso ed attivato esclusivamente dai soggetti individuati dall' Avviso pubblico per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 – Lavoro e Inclusione” approvato con DD n. 1462 del 26.09.2023;

4. Ciascun PFI è sottoscritto dal Soggetto ospitante, dal Soggetto promotore e dal beneficiario del tirocinio.

5. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della **Direttiva regionale vigente**, il CCNL che il Soggetto ospitante intende applicare in relazione allo svolgimento delle attività di tirocinio extracurricolare oggetto della presente Convenzione, è il seguente:

Art. 2 – Modalità di attivazione

I tirocini extracurricolari sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti negli **artt. 5 e 7** della vigente Direttiva regionale e in coerenza con quanto previsto dall' Avviso pubblico per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 – Lavoro e Inclusione” approvato con DD n. 1462 del 26/09/2023 e dalle relative Linee guida per l'attuazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità, a tal fine presiede e monitora l'esperienza di tirocinio.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell'art. 9 comma 1 della Direttiva regionale vigente e dall'Avviso pubblico per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 – Lavoro e Inclusione” approvato con DD n. 1462 del 26/09/2023, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Sezione 12 e dalle relative Linee guida adottate da ARPAL Umbria ed a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini extracurricolari promossi.

Art. 4 – Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI.

Il Soggetto ospitante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva, con particolare riferimento a quelli indicati all'art. 9 comma 2 della stessa Direttiva.

Il Soggetto ospitante, consapevole di quanto stabilito all'art.4 della Direttiva, **è tenuto pertanto a comunicare tempestivamente, al Soggetto promotore, ogni eventuale variazione intercorsa, attinente e successiva alla sottoscrizione della presente convenzione.**

Art. 5 – Obblighi del tirocinante

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate in ottemperanza a quanto stabilito dall'**art. 9** comma 3 della vigente Direttiva regionale.

Art. 6 – Tutoraggio

Il Soggetto promotore indica un proprio **tutor didattico-organizzativo** che svolge le funzioni indicate all'**art. 10** commi 1 e 4 della vigente Direttiva regionale.

Il Soggetto ospitante indica un proprio tutor, **responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante** sul luogo di lavoro **per tutto il periodo previsto dal PFI**, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all'**art. 10** commi 6 e 9 vigente Direttiva regionale.

Art. 7 – Valutazione e attestazione degli apprendimenti

Al termine del tirocinio extracurricolare, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante che ha partecipato almeno al 70% della durata prevista, un'Attestazione finale secondo le disposizioni di cui all'**art. 11** commi 1, 2 e 3 della vigente Direttiva regionale.

Art. 8 – Comunicazioni obbligatorie e Garanzie assicurative

Il Soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie (D.L. n. 510/1996) di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Soggetto ospitante si impegna a coprire l'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed a sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice, ai sensi dell'**art. 8** della vigente Direttiva regionale.

Il Soggetto promotore si impegna a garantire il rispetto complessivo dei suddetti obblighi.

Art. 9 – Indennità di partecipazione

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, di euro **500,00 mensile lordo**. L'indennità è erogata da ARPAL Umbria al beneficiario del tirocinio extracurricolare, a fronte di una partecipazione minima documentata da parte del Soggetto promotore alle attività formative del tirocinio pari o superiore al 70% del monte ore mensile o frazione di mese previsto dal PFI e nel rispetto di quanto previsto nel Testo Unico delle Linee Guida.

Art. 10 – Monitoraggio

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dall'**art. 13** della vigente Direttiva regionale e dall'Avviso pubblico per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 – Lavoro e Inclusione” approvato con DD n. 1462 del 26/09/2023 e dalle relative Linee guida per l'attuazione adottate da ARPAL Umbria.

Art. 11 – Durata dei tirocini e proroghe

La durata minima dei tirocini extracurricolari è di 2 mesi e la durata massima di 4 mesi. -

Art. 12 – Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal al

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti e poi attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti:

- perdita, da parte del Soggetto ospitante, dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale vigente.
- perdita, da parte del Soggetto promotore, dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale vigente.

Il recesso, riferito al singolo tirocinio, ed ogni altra comunicazione è notificato all'ARPAL Umbria ed a tutti gli interessati, mediante le modalità di comunicazione previste al seguente all'art 13.

Art. 13 – Modalità di comunicazione inizio, fine attività, variazioni e trasmissione documenti

Il soggetto promotore del tirocinio extracurricolare assolve l'obbligo di trasmettere la Convenzione, il Progetto Formativo Individuale di ciascun tirocinio extracurricolare ed ogni altra documentazione, attraverso le procedure previste dalle Linee guida per l'attuazione dei Percorsi GOL adottate da ARPAL Umbria -

Art. 14 – Trattamento dati personali – Privacy

In ottemperanza alla L. 163/2017 art.13 ed al Regolamento (UE) 2016/679, le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione, dichiarano di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, e dei rispettivi Piani Formativi Individuali, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi. Titolari del trattamento sono pertanto congiuntamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore dei tirocini extracurricolari regolati dalla presente Convenzione.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Luogo

Data / /

(firma Soggetto promotore)

.....

(firma Soggetto ospitante)

.....

(per presa visione e conoscenza del tirocinante)

.....